



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 340 del 2023, proposto da Gianroberto Antoniotti, Davide De Carlo, Laura Del Cuore, Vincenzo Tundo, Agnese Di Battista, Nadia Gennaro, Alessandro Ferramosca, Francesco Ferramosca, Massimiliano Ferramosca e Unione Sportiva Lecce, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Zinnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Milano, Questura di Milano, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Fc Internazionale Milano s.p.a., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. n. 12B2/2013-039960

Area I del 27 febbraio 2023, con il quale, in relazione alla partita di calcio in programma per il giorno 5 marzo 2023 ore 18.00 tra Internazionale F.C. e U.S. Lecce, è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Lecce, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi”;

- ove occorra, degli atti presupposti ivi richiamati e, in particolare, della Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 10 del 22.2.2023 e della Determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 8 del 24.2.2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, alla prima delibazione consentita in questa sede, di apprezzare le censure avverso i profili d'incongruità e di sviamento del provvedimento prefettizio, che espone formali esigenze di prevenzione in conseguenza di tafferugli avvenuti tra le avverse tifoserie durante l'incontro agonistico tra le squadre del Lecce e dell'Atalanta, ma che produce un sostanziale effetto punitivo considerato che il divieto di vendita dei biglietti d'ingresso allo stadio è riferito a una manifestazione sportiva diversa da un nuovo incontro tra le due squadre che avrebbe potuto, nella logica e nella congruità, giustificare il tipo di misura assunta;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di sospensione monocratica del decreto prefettizio impugnato nei termini e nei limiti richiesti dai ricorrenti.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 marzo 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 3 marzo 2023.

Il Presidente
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO